



Allegato alla Det. N. 99 del 08/10/2024 RG 605

5° SETTORE

*SERVIZIO SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE PER LO
SPORT E CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE*

**BANDO - PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE DI CUI ALLA L.431/1998, ART. 11**

ANNUALITÀ 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- La Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
- Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- La Deliberazione della Giunta regionale n. 28/11 del 31/07/2024 e relativo all'approvazione del Bando e dei criteri per l'individuazione dei destinatari di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
- La Determinazione della RAS n. 1731 del 01/08/2024 avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno";

PREMESSO Che con propria Determinazione n. 99 del 8/10/2024 R.G. 605 è stato approvato il bando per l'annualità 2024 di che trattasi;

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando gli aspiranti beneficiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2024 a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 431/98, e fino ad esaurimento delle risorse assegnate, compilando in ogni sua parte il form on line disponibile alla pagina web del Comune di Elmas all'indirizzo <https://www.comune.elmas.ca.it/servizi/> entro e non oltre il termine del **10/11/2024 ore 23:59**.

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO:

Destinatari del contributo sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata e pubblica, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, site nel Comune di ELMAS e occupate a titolo di abitazione principale.

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare gli immigrati extracomunitari in possesso di un regolare titolo di soggiorno.

2) Titolarità di un regolare contratto di locazione di natura privatistica di **unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà sia privata che pubblica, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431**, (escluse le categorie catastali A1, A8, A9), ubicata nel Comune di ELMAS e adibita ad abitazione principale;

3) Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (ex art. 2, comma 1 della Legge 431/1998) o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii., e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;

Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato nell'anno 2024.

4) La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo;

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Sia il richiedente che i componenti il nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando:

a) coloro che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

b) coloro che risultino titolari, essi stessi o uno dei componenti del proprio nucleo familiare



di: diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

c) coloro che risultino titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (ville); A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);

d) coloro che presentano le domande oltre il termine perentorio del **10/11/2024 ore 23:59**;

e) coloro che superino le soglie dei requisiti economici di cui all'art. 3 del presente Bando.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti facenti parte della famiglia anagrafica.

Si precisa inoltre quanto segue:

- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
- In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

- Fascia A: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (15.563,86), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a €. 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00;

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il valore del contributo ammissibile, non può in ogni caso, superare per la fascia A € 3.098,74 mentre per la fascia B € 2.320,00.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo: (Fascia A): Isee del nucleo familiare = € 10.000,00; Canone annuo effettivo = € 3.600,00;

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso, pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B di cui al presente articolo.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Nel calcolo del fabbisogno, il Comune di Elmas dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri comuni) e dopo avere determinato il contributo, come illustrato all'art. 4, dovrà successivamente parametrarlo.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

canone gennaio - marzo in Comune 1 = € 1.000,00;



canone luglio - dicembre in Comune 2= € 2.600,00;

Totale canone annuo= 1.000,00+2.600,00=3.600,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Contributo comune 1= $2.200 * 1000 / 3600 = 611,11$

Contributo comune 2= $2.200 * 2600 / 3600 = 1.588,89$.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e definitiva e successivamente provvederà alla liquidazione dei contributi dietro erogazione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 6 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo concedibile e fatte salve disposizioni statali contrarie.

Eventuali somme non liquidate al cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto.

ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

Le istanze di contributo dovranno essere presentate online su piattaforma telematica a disposizione nel sito web del comune di Elmas, utilizzando i sistemi di autenticazione SPID, CIE, entro e non oltre il 10/11/2024 ore 23:59, pena l'esclusione.

La domanda deve essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia. Nell'ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.

Per chiarimenti e supporto alla richiesta delle istanze, gli uffici restano a disposizione dalle ore 9:00 alle ore 11.00 ai seguenti n telefonici 070/2192207 – 2192226 – 2192239.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Copia del documento di identità. Solo per gli immigrati extracomunitari copia fotostatica del regolare titolo di soggiorno, in corso di validità.
- 2) Copia contratto di locazione, regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà sia privata che pubblica, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sita nel Comune di ELMAS e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- 3) Copia dell'adesione al D.L. n.23 del 2021 art.3 "cedolare secca" o tassa di registrazione relativa all'annualità corrisposta;
- 4) Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
- 5) Copia attestazione di invalidità (oltre il 67%), in caso di componente del nucleo familiare invalido;
- 6) Ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2024 in riferimento alla locazione nel Comune di Elmas, regolarmente firmate dal proprietario e dotate di marca da bollo le quali dovranno contenere:
 1. nominativo e firma del locatore;
 2. nominativo del conduttore;
 3. importo del canone;
 4. periodo a cui il canone si riferisce;
 5. marca da bollo a norma di legge.

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione con allegata la fotocopia del documento di identità del locatore, rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione **ovvero** copia dei bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

Nell'ipotesi in cui il soggetto che effettua il pagamento non corrisponda con il titolare del contratto di locazione dovrà essere prodotta documentazione necessaria atta a comprovare che l'imputabilità del pagamento sia riconducibile al soggetto titolare del contratto di locazione.

Le copie delle ricevute dei Fitti non ancora pagate alla data di scadenza del Bando, dovranno essere presentate ad integrazione della domanda **OBBLIGATORIAMENTE entro il 15 gennaio 2025** e trasmesse mediante accesso all'area personale del cittadino disponibile del sito istituzionale del Comune di Elmas.

In assenza di tali ricevute, il contributo spettante verrà rideterminato sulla base delle ricevute effettivamente presentate.

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di



COMUNE DI ELMAS

CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
Via del Pino Solitario - 09030 Elmas (CA)
Tel. 070/21921 Fax 070/243105
C.F. 92027670923 – P.I. 02379700921

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti. L'Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali dei beneficiari e relativi al procedimento di cui all'art.53 del Decreto legge n.73 del 25.05.2021 e dell'art 1 del Decreto legge del 24/06/2021 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n.196/2003, unicamente per le facoltà connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di armonizzazione dei dati personali.

ART. 11 -DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

ELMAS, li 8/10/2024

**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Cinzia Isu**